

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

Tra

la Società 2 Night spa, con sede legale in Venezia (VE), via Torino n. 135, C.F. 01421620939/P.Iva 03246280279 in persona del proprio legale rappresentante Sig. Govi Giorgio Alessandro di seguito anche l' "azienda" o la "società",

le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale in persona di ~~XXXXXXXXXX~~ Emanuele Ferretti

Fisascat CISL Nazionale in persona di Campeotto Dario

Uiltucs UIL Nazionale in persona di Stefano Franzoni





Di seguito anche le OO.SS. e, congiuntamente alla società, anche le "parti"

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda 2 Night spa svolge attività di implementazione siti web;
- b) l'azienda applica il CCNL Terziario Confcommercio ed è strutturata su n. 3 unità produttive, situate in:
 - Unità sita a Venezia (Vc) via Torino 135 e via dell'Elettricità 36;
 - Unità sita a Milano (MI) via Salasco 40;
 - Unità sita a Bari (BA) via Effrem Datto 1/B;
- c) l'azienda, come media nell'ultimo semestre, occupa più di 5 dipendenti;
- d) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- e) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- f) che l'azienda ha inviato la richiesta di convocazione congiunta per accedere al Fis-Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, a cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n.18 del 2020, in data odierna le parti hanno avuto un confronto telefonico durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà a cui fa fronte;
2. le parti, esaminata la situazione aziendale ed il suo mercato di riferimento, convengono che la situazione che l'impresa attraversa ha comportato una forte contrazione dell'attività;
3. nella richiesta di convocazione di cui al punto f) in premessa, l'azienda ha comunicato di aver sospeso l'attività con richiesta di accesso alla FIS-Assegno Ordinario per il periodo dal 11/03/2020 per una durata di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020. Il numero di giornate potrà essere fruito anche non consecutivamente nel rispetto del limite massimo previsto dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020. I lavoratori beneficiari erano in forza al 23.02.2020;
4. tale contrazione riguarda tutto il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, con decorrenza dalla data riportata al punto precedente, per un periodo massimo di 9 settimane da usufruirsi entro il mese di agosto 2020, fino alla sospensione a zero ore;



 


5. i lavoratori hanno già integralmente fruito e/o pianificato tutte le ferie afferenti l'esercizio 2019;
6. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, con causale "COVID-19 Nazionale", sulla base di quanto previsto dall'art.19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
7. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, viene prevista la rotazione del personale (vedi allegato 1), per le mansioni compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
8. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
9. il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto tramite anticipazione da parte del datore di lavoro;
10. ai sensi di quanto previsto dall'accordo della Regione Veneto all'art. 2, punti 3 e 5, il presente accordo sarà idoneo e, pertanto, avrà efficacia anche in caso di richiesta di accesso alla CIG in deroga a seguito di reiezione da parte dell'Inps di precedente richiesta di FIS;
11. si allega la lista (allegato 1), di tutti i lavoratori in forza presso l'azienda per i quali è stato richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 26 marzo 2020


Il legale rappresentante dell'azienda



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

